



Statuto Comunale

Approvato con DCC. n. 4 del 19/01/2024

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Criteri e principi fondamentali

1. Il Comune di Mentana - quale Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - è titolare di potestà statutaria, attraverso la quale definisce:
 - a) Il proprio ordinamento interno;
 - b) Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
 - c) Le modalità di esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni;
 - d) I rapporti con i cittadini e le modalità attraverso cui farli partecipare alla funzione amministrativa;
 - e) I rapporti con lo Stato, la Regione la Provincia e gli altri Enti Autonomi;
 - f) Le finalità da perseguire.
2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune. Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia, l'Area Metropolitana e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle posizioni istituzionali.
5. Il Comune di Mentana favorisce le relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali con altri Enti Locali e la partecipazione alle loro strutture associative.
6. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
7. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, Il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
8. Nel rispetto del principio di legalità, della tradizione storico-politica del Comune, nonché delle sue specificità geografiche, sociali ed economiche, l'ordinamento locale dovrà promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico dei propri cittadini.
9. Sviluppo che dovrà essere attuato attraverso:
 - a) la formazione ed adozione di normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto dell'ambiente e del suolo, possano favorire - attraverso un equilibrato sviluppo dei possibili settori di attività produttiva e cioè: agricoltura, industria, commercio, artigianato, servizi - la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali con particolare attenzione al terziario avanzato e al turismo;
 - b) il riconoscimento e la valorizzazione, comunque, delle propensioni terziario-commerciali proprie del territorio e delle realtà limitrofe;
 - c) la difesa e la valorizzazione delle tradizioni storico-culturali della Comunità di Mentana, nonché del suo patrimonio storico, artistico ed ambientale;
 - d) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale capace di garantire alla Comunità ed ai singoli la qualità della vita e la tutela della salute;

- e) la valorizzazione delle organizzazioni sociali ed economiche e la promozione di forme associative, cooperativistiche e consortili per i vari comparti sociali ed economici;
 - f) la promozione di una cultura del dialogo e dell'accoglienza verso le persone che sceglieranno il Comune di Mentana quale loro sede di residenza o di lavoro;
 - g) la promozione di una cultura di solidarietà e la ricerca di idonei strumenti operativi a favore delle categorie più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicaps, agli anziani ed agli emarginati;
 - h) il Comune riconosce i bambini e i giovani come risorsa per la comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola e agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile e assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Comunità locale;
 - i) istituendo tra l'altro il Consiglio Comunale dei Giovani di Mentana, in ottemperanza della Legge regionale n. 20 del 7 Dicembre 2001. A tale fine il Consiglio Comunale dei Giovani si dota di apposito regolamento;
 - j) funzione fondamentale della Comunità mentanese è lo sviluppo culturale dei suoi componenti attraverso le istituzioni a tal fine strutturate.
 - k) il Comune promuove Azioni Positive per favorire la possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori anche istituendo una Consulta Cittadina per i Tempi della Città e una Commissione per le Pari Opportunità tra i Sessi.
 - l) il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per le pari opportunità per le donne; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne . In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante.
 - m) Il Comune contribuisce alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni e concorre al processo di integrazione e unificazione Europea ed alla valorizzazione del ruolo di Mentana in questo contesto. A tal fine il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza ispirati a criteri di parità e di solidarietà operando per garantire i diritti delle minoranze e la salvaguardia delle varie culture.
 - n) il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli e pone i valori della Resistenza alla base della propria azione di indirizzo della collettività.
10. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati il Comune attua il metodo ed i criteri della programmazione nell'ottica di un razionale utilizzo delle risorse della Comunità locale.

Articolo 2

Rapporti con gli altri enti territoriali

1. La sfera di governo assegnata al Comune è costituita dall'ambito territoriale.
2. I rapporti con gli altri Comuni, la Città Metropolitana e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

3. Il Comune esercita la propria attività a favore della popolazione, osservando nella sua azione criteri di buona amministrazione che, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi nonché della storia e delle tradizioni locali, perseguono gli interessi della Comunità rappresentata, uniformandosi ai principi enunciati dalla programmazione statale, regionale e provinciale, alla cui formazione, ove possibile, intende concorrere.

Articolo 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune comprende oltre il Capoluogo le frazioni di Casali e Castelchiodato.
2. La sede Comunale è stabilita in Mentana.
3. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il Gonfalone e lo Stemma del Comune di Mentana sono quelli storici, così descritti: “ Lo stemma è stato approvato il 5 maggio 1888 con decreto reale.; al centro, sormontata da una corona turrata, contornata da due fronde, una di alloro l'altra di quercia, spicca l'Ara ossario su campo azzurro, ai lati della quale si ergono parti di sciabole e baionette. Alla base due spingarde con ai lati tre palle di cannone. In basso la scritta Dio, Patria, Umanità.” L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 4

Titolo di città - stemma civico – gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2021;
2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma civico, che lo descrive: *"Lo stemma è stato approvato il 5 maggio 1888 con decreto reale.; al centro, sormontata da una corona turrata, contornata da due fronde, una di alloro l'altra di quercia, spicca l'Ara ossario su campo azzurro, ai lati della quale si ergono parti di sciabole e baionette. Alla base due spingarde con ai lati tre palle di cannone. In basso la scritta Dio, Patria, Umanità."*
3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, concesso alla Città con Decreto del Re Vittorio Emanuele III - costituito da "drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dal suddetto stemma civico, con ornamenti esteriori di Città e con l'iscrizione centrata in oro, recante la denominazione CITTA' DI MENTANA; le parti di metallo ed i cordoni sono dorati e nella freccia è rappresentato lo stemma della Città; la cravatta ha nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro".
4. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del d.P.C.M. 3 giugno 1986.
5. È vietato l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali.

Articolo 5

Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità e della trasparenza nonché nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
2. La pubblicazione degli atti, dei provvedimenti amministrativi e di quant'altro necessari di pubblicità legale viene assolta nell'apposito spazio del sito web istituzionale denominato Albo on-line, situato in una sezione della home page caratterizzata dalla massima accessibilità e visibilità. Il Responsabile di ciascun Servizio è responsabile dell'affissione degli atti di propria competenza.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
4. Il Comune nella sua organizzazione deve prevedere la creazione di un apposito ufficio per i diritti dei cittadini.

Articolo 6

Parità e pari opportunità

1. Il Comune di Mentana, nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi, garantisce condizioni di pari opportunità tra donne e uomini.
2. Il Sindaco e il Consiglio comunale, nel rispetto delle proprie funzioni, assicurano la presenza di donne e uomini nella Giunta, nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, nelle Commissioni consiliari.
3. Viene, altresì, assicurata la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Sindaco e il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune a suffragio universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.

Articolo 8

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale e a cui ci si intende vincolare.
2. Tali documenti sono resi noti mediante pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme opportune.
3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi sono rilasciate a richiesta.
6. Ai candidati e alle liste che non osservino gli obblighi suddetti è comminata dal Segretario comunale la sanzione prevista per la contravvenzioni ai regolamenti comunali.

Articolo 9

Publicità della situazione patrimoniale

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi dei Consiglieri comunali sono pubblici, secondo le disposizioni di legge, sono depositati presso l'ufficio di Segreteria del Consiglio e sono, liberamente, consultabili da chiunque.
2. Gli atti di cui al presente articolo devono essere depositati entro sessanta giorni dalla scadenza.
3. La pubblicazione dei suddetti atti sul sito istituzionale del Comune costituisce la cosiddetta Anagrafe degli eletti.

Articolo 10

Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i Consiglieri comunali, unitamente al Segretario comunale e ai Responsabili di uffici e servizi, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
2. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, del Presidente del Consiglio, di un Assessore o di un Consigliere, ovvero del Segretario comunale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Articolo 11
Rappresentanza legale dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente ed allo stesso è attribuita la rappresentanza in giudizio previa autorizzazione da parte della Giunta

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12
Costituzione e composizione

1. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, è organo sovrano e ha autonomia organizzativa e funzionale. Con norme regolamentari verranno fissate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla dimensione demografica del Comune.

Articolo 13
Competenze generali

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e ai criteri indicati nella legge e nel presente Statuto, con le modalità e procedimenti stabiliti nelle norme regolamentari. Definisce gli indirizzi politico amministrativi del Comune e ne controlla l'attuazione mediante l'adozione degli atti attribuiti a tal fine dalle leggi.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 14
Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede all'esame della condizione degli eletti, a norma del capo II, titolo III del Testo Unico, e alla convalida della loro elezione.
3. Dopo l'adempimento di cui al comma precedente il Consiglio procede, di norma, con il seguente ordine: 1) elegge il Presidente e Vice Presidente; 2) riceve il giuramento del Sindaco;

- 3) riceve la comunicazione del Sindaco circa la composizione della Giunta comunale; 4) provvede alla nomina della Commissione elettorale comunale.
4. Il Consiglio comunale, entro il termine di 30 giorni dopo la convalida degli eletti, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta, approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 15

Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, utilizzando risorse previste in un apposito capitolo del Bilancio comunale. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, ovvero quando lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati per la trattazione di argomenti di competenza deliberativa del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta al mese; in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Il Presidente prima di convocare il Consiglio convoca e ascolta la conferenza dei Capigruppo.
5. Il Presidente, su conforme parere della Conferenza dei Capi Gruppo, può convocare sedute straordinarie tematiche, comprendenti una o più sedute, dedicate alla discussione preminente di un argomento o di un provvedimento o di un gruppo di provvedimenti fra di loro connessi.
6. L'ordine del giorno è predisposto secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
7. L'avviso della convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.
8. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede comunale, salvo diversa e motivata determinazione del Presidente.
9. Il Consiglio è altresì convocato per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
10. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento di Accesso ai Documenti Amministrativi. Le mozioni iscritte all'ordine del giorno, con i relativi atti, sono depositate presso il Segretario Comunale almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.
11. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza almeno di sei dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco. Gli eventuali astenuti presenti in aula sono utili al fine del mantenimento del numero legale.
12. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per la quale la legge ed il presente Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali di voti.
13. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, salvo che la legge o il Regolamento del Consiglio non dispongano lo scrutinio segreto.

14. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone per cui il regolamento stabilisca la seduta segreta.
15. Il Consiglio è convocato di seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualora la prima sia andata deserta, e le deliberazioni sono valide se intervengono almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
16. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il proprio Regolamento interno, che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio Comunale - Poteri e funzioni

1. Il Presidente del Consiglio è Organo monocratico di rappresentanza del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e nell'impossibilità di questi dal Consigliere Anziano, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.
3. L'elezione del Presidente avviene nel corso della seduta successiva alle consultazioni elettorali ed è effettuata immediatamente dopo la convalida degli eletti.
4. L'elezione del Presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Nella stessa seduta viene eletto un Vice Presidente, per i casi di assenza o impedimento del Presidente, con le stesse modalità adottate per l'elezione del Presidente.
6. Al Presidente del Consiglio Comunale compete una indennità pari a quella degli assessori e comunque secondo le norme legislative.
7. Il Presidente, costituisce l'Ufficio di Presidenza, e resta in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Comunale salvo dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza.
8. Il Presidente può essere rimosso dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata da atteggiamenti incompatibili con il proprio ruolo istituzionale super partes e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
9. Al Presidente e all'Ufficio di Presidenza sono assegnati, idonee strutture di sostegno per l'esercizio delle loro funzioni mediante la dotazione di personale e mezzi.
10. Il Presidente del Consiglio comunale esercita l'attività e le funzioni, ad esso demandate dalle Leggi e dal presente Statuto, attraverso i seguenti poteri:
 - a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale;
 - b) garantisce il regolare funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
 - c) Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - d) verifica che i competenti uffici abbiano istruito le deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale, dei Dirigenti, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;

- e) riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri;
 - f) riceve le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri, da sottoporre al Consiglio, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno.
 - g) riceve le osservazioni dei Revisori dei conti;
 - h) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al Gruppo Consiliare prescelto;
 - i) riceve le dimissioni dei Consiglieri predispone per la surroga nel primo consiglio utile, riceve altresì le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
 - j) tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
11. Le norme relative all'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Presidente del Consiglio, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.
12. Il Presidente prima di convocare il Consiglio Comunale convoca ed ascolta la conferenza dei capi gruppo e da preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri su questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 17 Disciplina delle adunanze

1. La presidenza del Consiglio Comunale compete al Presidente il quale, in tale qualità:
- a) controlla l'esistenza del numero legale;
 - b) dichiara aperta la seduta;
 - c) nomina gli scrutatori;
 - d) concede ai consiglieri la facoltà di parlare seguendo l'ordine col quale hanno chiesto la parola;
 - e) dirige e modera la discussione, richiamando ad attenersi all'argomento gli oratori che se ne allontanano;
 - f) cura l'osservanza delle leggi;
 - g) rifiuta la trattazione di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti, od estranei agli affari in discussione;
 - h) richiama all'ordine gli oratori che non ottemperino ai suoi richiami e toglie loro la parola quando questi insistono;
 - i) può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto;
 - j) mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni con l'assistenza degli scrutatori;
 - k) dichiara chiusa, o sospesa, o sciolta l'adunanza;
 - l) cura la compilazione e l'approvazione dei processi verbali.

Articolo 18

Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di funzionari di sua fiducia. Nel caso in cui il Segretario non è presente nella sala delle adunanze, è sostituito da chi ne ha la funzione.
2. Nelle riunioni consiliari il Segretario è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale della seduta.
3. Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio, oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, possono essere inseriti a richiesta dei singoli Consiglieri, loro dichiarazioni.
4. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Articolo 19

Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità e svolge il proprio compito senza alcun vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti dipendenti nonché dai concessionari di servizi comunali informazioni, copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Di norma le copie degli atti richiesti debbono essere fornite entro 30 giorni.
3. Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale. Le proposte di iniziativa Consiliare sono assegnate per l'esame alla competente Commissione, per materia, che entro il termine di 45 giorni la deve esaminare ed esprimere il proprio parere. Se la proposta risulta approvata dalla Commissione questa è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, salvo diverso accordo nella conferenza dei Capi gruppo.
4. Ogni Consigliere partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio.
5. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni al Sindaco ed al Consiglio comunale per conoscerne valutazioni, orientamenti e intendimenti, in ordine ad oggetti determinati ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa. Nel programma del calendario delle sedute debbono essere previsti tempi adeguati per lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
6. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo alle quali il Sindaco e gli Assessori ad esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
7. Il regolamento disciplina l'esame di risoluzioni da parte delle Commissioni consiliari.
8. I Consiglieri che per tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle sedute consiliari sono dichiarati decaduti dal Consiglio comunale.

9. Le dimissioni del Consigliere sono immediatamente efficaci ed irrevocabili, il Consiglio comunale, nella prima seduta provvede alla surrogazione e comunque entro e non oltre dieci giorni dalle dimissioni.

Articolo 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dal Testo Unico.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità e tempi previsti dal Regolamento.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.

Articolo 21

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari Permanenti e, quando occorre, Speciali.
2. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni, che sono elette dal Consiglio Comunale con propria deliberazione con criterio proporzionale.
3. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissioni, permanenti o speciali, eccetto i casi previsti dal Regolamento, di cui non sia membro e sostituire con diritto al voto i Consiglieri del proprio gruppo assenti.
4. I componenti della Giunta devono partecipare, se richiesto, alle sedute delle Commissioni per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione di dirigenti del Comune, delle istituzioni o delle Aziende Speciali, nonché di esperti e di rappresentanti di Associazioni, di Enti o di Organizzazioni del Volontariato.
5. E' istituita la Commissione Permanente Speciale per le Pari Opportunità uomo-donna, composta dai Consiglieri, con compiti di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile.
6. Le Commissioni nella prima seduta eleggono il proprio Presidente. Le norme relative alla validità delle sedute, al loro svolgimento e alla pubblicità saranno previste nel regolamento del Consiglio comunale.
7. Il Presidente del consiglio comunale sovrintende a tutte le commissioni e convoca almeno due volte l'anno la conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti per raccordarne l'attività con quelle dell'assemblea.

8. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
9. I membri delle Commissioni Consiliari sono decaduti ,quali membri effettivi delle stesse, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata.
10. Il Segretario comunale può partecipare a tutte le riunioni delle Commissioni.

Articolo 22

Commissioni di indagine e di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La Commissione è eletta dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari.
3. La presidenza delle suddette commissioni sarà attribuita alle opposizioni.
4. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
5. Il Consiglio Comunale può istituire inoltre Commissioni speciali di studio e ricerca.

Articolo 23

Gruppi Consiliari

1. Ciascun Consigliere deve appartenere ad un Gruppo consiliare la cui costituzione è disciplinata dal Regolamento del Consiglio. I Consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarino la propria appartenenza ad un Gruppo sono assegnati d'ufficio al Gruppo Misto.
2. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai Gruppi consiliari locali idonei e le attrezzature ed i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 24

Conferenza dei Capi-Gruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e ad essa compete:
 - a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente intende sottoporgli o che i Capigruppo promuovono;
 - b) di esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
 - c) di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
2. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Capigruppo.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Articolo 25

Nomina e composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari ad 1/4, arrotondato aritmeticamente, dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco. Il numero degli Assessori sarà stabilito di volta in volta nell'atto sindacale di nomina. Nella nomina degli Assessori, il Sindaco, deve assicurare una presenza equilibrata tra i due sessi.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, oltre che tra i Consiglieri, anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Il Sindaco conferisce ad un Assessore la qualifica di Vice Sindaco.
4. Le competenze degli Assessori sono attribuite con atto del Sindaco.
5. In relazione a programmi o progetti che coinvolgano le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.
6. Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Articolo 26

Requisiti del vice Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. L'accettazione della nomina a vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta in questo Comune.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui ai commi precedenti.
4. I componenti la Giunta comunale competenti di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 27

Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale e dei Funzionari Dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli Indirizzi Generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine predetto, a pena di decadenza.
3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, la dotazione organica e relative variazioni.
4. L'annuale relazione al Consiglio, di cui al comma 1, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 28 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli Indirizzi Generali del Consiglio e l'attività del Consiglio stesso.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentarne la modalità di convocazione, la determinazione dell'Ordine del Giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
3. Delle deliberazioni della Giunta è redatto un processo verbale a cura del Segretario Comunale, liberamente consultabile dai Consiglieri comunali.
4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale devono essere sottoscritte dal Presidente della giunta e dal Segretario Comunale.

Articolo 29 Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 30 Sindaco

1. Il Sindaco ed il Consiglio comunale sono eletti entro i termini e secondo la procedura stabilita dalla legge.
2. Il Sindaco e la giunta decadono nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 31 Giuramento del Sindaco

1. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio e nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Articolo 32 Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale.
3. Il Sindaco:
 - a) rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale;
 - b) esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto;
 - c) assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della attività assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo coordinando l'attività degli Assessori;
 - d) indice i Referendum e ne proclama i risultati;
 - e) invia le direttive politiche in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune;
 - f) concorda con gli Assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;
 - g) informa la popolazione di eventuali situazioni di pericolo e comunque connesse con esigenze di protezione civile.
4. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza dal precedente incarico.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e di consulenza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 nonché del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
6. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, nella prima seduta del Consiglio presta giuramento dinanzi al Consiglio stesso secondo le disposizioni di legge.
7. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalle leggi.
8. Il Sindaco delega ai dirigenti e ai funzionari direttivi interessati l'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in quanto capo dell'Amministrazione. Il Sindaco promuove e firma gli accordi di programma sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.
9. Il Sindaco può delegare singoli consiglieri comunali ad esercitare i propri poteri in ordine allo stato civile ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
10. Il Sindaco può affidare, ad uno o più Consiglieri Comunali o a cittadini con provato impegno sociale e culturale, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

Articolo 33
Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Responsabile di area in base a una delega del Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale ovvero speciale, per il compimento di uno specifico atto.

Articolo 34
Disciplina degli orari

1. Il Sindaco, coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate e le associazioni di categoria, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Articolo 35
Principi e criteri generali

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili di Area e servizi, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi regolamenti.
3. La gestione del lavoro è improntata ai seguenti principi: a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi; b) analisi e individuazione della produttività, con valutazione dei risultati conseguiti per ciascun progetto; c) individuazione di responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile.

Articolo 36

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito.

Articolo 37

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie o strutturalmente deficitario (art. 90 T.U.E.L.).

Articolo 38

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale.
3. Il Comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti e opera per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
4. Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e con l'opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 39

Dirigenti e Funzionari direttivi

1. Il Sindaco definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Sindaco, spettano ai dirigenti e ai funzionari direttivi, nell'ambito delle rispettive competenze, le responsabilità e i poteri afferenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controlli; essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

4. I dirigenti o i funzionari direttivi preposti agli uffici e servizi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dai medesimi della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno, i dirigenti o i funzionari direttivi presentano al Segretario Generale e questo al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
5. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e i termini fissati dal Regolamento. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione ai programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.
6. Può essere disposta, con provvedimento motivato, l'interruzione anticipata dell'incarico, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo,(conforme alle spettanze dovute al livello di responsabilità affidato e secondo il C.C.N.L.) che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Articolo 40 Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di Dirigenti/Responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendente dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 41 Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 42 Segretario comunale e vice Segretario comunale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle Leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di funzionari di sua fiducia, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto è prevista la figura del Vice Segretario, al quale è assegnata la titolarità di un settore.
5. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento di Organizzazione.
6. In caso di assenza o impedimento del Vice Segretario o di vacanza del posto, il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina provvisoriamente un Vice Segretario fra i dirigenti o i Funzionari Direttivi di ruolo di livello apicale con anzianità non inferiore a cinque anni e con i requisiti previsti per ricoprire il posto dall'esterno.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Articolo 43 Definizione

1. Costituiscono servizi pubblici di interesse locale le attività che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi, ovvero, il perseguimento di finalità dirette a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici riservati per legge e privilegia la gestione di quegli altri che siano diretti:
 - a) a garantire le condizioni di vita della comunità insediata sul territorio;
 - b) ad eliminare - od attenuare - le sperequazioni sociali assicurando condizioni di effettiva parità alla comunità residente;
 - c) ad assicurare il soddisfacimento delle istanze sociali e culturali espresse dalla comunità locale;
 - d) a promuovere il diritto allo studio e al lavoro;
 - e) a favorire l'occupazione del tempo libero;
 - f) a promuovere lo sviluppo economico della Città.

3. La gestione dei servizi di che trattasi dovrà essere attuata secondo criteri di efficienza ed economicità.
4. Ai fini che precedono dovranno essere perseguite ipotesi di aggregazione in un'unica forma di gestione di servizi omogenei, allo scopo di beneficiare di apprezzabili economie di scala.
5. Il Comune è, altresì, aperto alle più diverse forme di collaborazione con la Provincia e con gli Enti Locali, nonchè a consentire - nel quadro di accordi di programma - limitazioni alla propria sfera di autonomia.
6. In relazione a quanto precede il Comune promuove accordi e convenzioni con altri Enti, nonchè concorre a costituire nuovi soggetti di gestione quali Consorzi di diritto pubblico o società a prevalente capitale pubblico quando - vuoi per i costi di esercizio, vuoi per la natura del servizio - la gestione associata si configuri come la forma ottimale di gestione,
7. La gestione dei servizi dovrà tendere - per quanto possibile - al pareggio. Condizioni di favore possono essere accordate, con norma regolamentare, ai soggetti in condizione di disagio.
8. In relazione ai requisiti di funzionalità richiesti, l'assunzione di pubblici servizi dovrà essere disposta con deliberazione motivata del Consiglio Comunale che dovrà, pertanto, ragguagliare;
 - a) sulla compatibilità dell'istituzione o dell'assunzione con la situazione economico-finanziaria del Comune;
 - b) sulla capacità tecnica della struttura organica dell'Ente a sopperire al carico di gestione;
 - c) sulla idoneità ed economicità della forma di gestione prescelta;
 - d) sulla possibilità del rapporto costi-benefici in termini economici o sociali.

Articolo 44 Modalità di gestione

1. I servizi pubblici locali, se a rilevanza industriale, vanno gestiti secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs 267/2000.
2. I Servizi pubblici locali che non hanno rilevanza industriale vanno gestiti:
 - a) in economia;
 - b) in appalto;
 - c) a mezzo istituzione;
 - d) a mezzo di aziende speciali anche consortili;
 - e) a mezzo di società di capitali;
 - f) a mezzo di associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune

Articolo 45 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono, fra l'altro, individuare l'unità organizzativa responsabile del servizio.

Articolo 46 Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali comunali e consortili per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali comunali e consortili sono disciplinati dall'apposito Statuto e relativa convenzione, e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, al di fuori del Consiglio comunale nel caso in cui l'Azienda sia costituita dal solo Comune di Mentana, mentre saranno nominati dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile, nel caso in cui dell'Azienda facciano parte anche altri Comuni, fra coloro che, al di fuori del Consiglio comunale, hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri comunali e documentate esperienze e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche e private.
4. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.
4. Il Comune può, con atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società per azioni, di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni.

Articolo 47 Istituzioni

1. Le " Istituzioni " costituiscono organismi strumentali per la gestione dei servizi sociali, culturali e comunque non di rilevanza imprenditoriale.
2. Nel quadro delle direttive definite dal Consiglio Comunale, l'Istituzione provvede in condizioni di autonomia gestionale e di una limitata autonomia patrimoniale all'amministrazione dei fondi assegnati dal Comune.
3. Il Regolamento stabilirà:
 - a) le modalità di impegno e di utilizzo dei fondi di dotazione;
 - b) il sistema di contabilizzazione delle entrate e delle spese;
 - c) le modalità di ordinazione delle riscossioni e dei pagamenti;
 - d) il controllo sul funzionamento dell'Istituzione e delle modalità di revisione dell'attività di gestione;
 - e) i periodici resoconti dovuti al Consiglio Comunale;
 - f) la dotazione organica dell'Istituzione.
4. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) il Consiglio d'amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e non risultino già eletti nel Consiglio dell'Ente da cui promana l'Istituzione.
6. Il Regolamento nel fissare le modalità di nomina degli organi indicati, potrà richiedere ulteriori requisiti legati alla professionalità ed a comprovate esperienze d'amministrazione.

7. Il Consiglio d'Amministrazione nel quadro delle direttive fissate dal Consiglio Comunale in sede di costituzione ovvero in sede di programmazione annuale, provvede a stabilire le linee di attività dell'istituzione.
8. Il Presidente cura l'attuazione delle determinazioni consiliari, e riferisce al Consiglio Comunale ogni 6 mesi sull'attività dell'Istituzione.
9. Rappresenta e presiede il Consiglio d'Amministrazione potendovisi sostituire - nei casi d'urgenza - e salvo ratifica.

Articolo 48

Il Direttore

1. Il Direttore é nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ed i requisiti previsti dal Regolamento e provvede a:
 - a) ad adottare i provvedimenti esecutivi necessari a dar corso alle determinazioni degli organi dell'Istituzione;
 - b) a dirigere e sovrintendere al personale assegnato all'Istituzione;
 - c) a stipulare contratti.

Articolo 49

Revoca

1. Il Sindaco ha la possibilità di procedere alla revoca degli organi dell'Istituzione quando:
 - a) gli stessi si siano resi responsabili di gravi violazioni ai criteri di programmazione fissati dal Consiglio Comunale;
 - b) siano venuti a mancare - per fatti evidenti - il rapporto di fiducia fra Consiglio Comunale e organi di gestione dell'Istituzione;
 - c) gli organi dell'istituzione omettano di attendere ai compiti di istituto.

Articolo 50

Personale

1. La dotazione organica dell'Istituzione costituisce parte della dotazione complessiva del Comune da cui promana.
2. Il personale in servizio presso l'Istituzione riveste, quindi, a tutti gli effetti lo status di dipendenti dell'Ente locale, assegnato - funzionalmente - al servizio istituito nei termini che precedono.
3. Per la costituzione del rapporto, le sue modificazioni e la cessazione, nonché per il trattamento economico trovano integrale applicazione le norme dettate per lo status giuridico ed economico del personale degli Enti locali.

Articolo 51

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire Società per Azioni o società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria per come previsto dagli art. 113 e 116 del D.Lgs. 267/2000, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I ORDINAMENTO

Articolo 52 Attività finanziaria del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
7. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile di uffici e servizi competente per materia.

Articolo 53 Documenti di programmazione

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:

2. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale.
3. La relazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
4. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Articolo 54

Controllo di gestione e Collegio dei Revisori

1. Il controllo di gestione è disciplinato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti. I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono previsti nel Regolamento di contabilità. I controlli interni e relative tipologie saranno definiti da apposito regolamento.

CAPO II IL CONTROLLO

Articolo 55

Controlli

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.
2. Il Comune disciplina con apposito Regolamento le forme di controllo economico interno della gestione, per esaminare i riflessi economici della gestione, al fine di garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, equità ed economicità dell'Amministrazione.

Articolo 56

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Dirigente dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento del sistema dei controlli interni disciplinano tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Articolo 57
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Le modalità del controllo di gestione e i referti al controllo effettuato sono disciplinati dagli articoli 197 e 198 del Testo Unico, dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento del sistema dei controlli interni.

Articolo 58
La valutazione ed il controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi prefissati, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Articolo 59
Controllo e pubblicità degli atti amministrativi monocratici

1. Le determinazioni dei Dirigenti/Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
2. Gli oggetti degli atti amministrativi dei Dirigenti/Responsabili dei servizi nonché le ordinanze del Sindaco sono sottoposti al regime di pubblicazione, in analogia a quanto previsto per le deliberazioni del Comune.

Articolo 60
Revisione economico-finanziaria

1. L'Organo di revisione economico-finanziaria è scelto secondo le modalità e le procedure previste dalla legge.
2. L'Organo di revisione economico-finanziaria esercita le funzioni previste dal Testo Unico degli Enti Locali con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Articolo 61

Principio di cooperazione ed associazionismo

1. L'attività di governo e di amministrazione dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si estrinseca attraverso patti ed intese volontarie di associazionismo e cooperazione.

Articolo 62

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. La cooperazione per la gestione associata di servizi di reciproco interesse, ovvero per il perseguimento di obiettivi di interesse comune, si attua attraverso i moduli organizzativi che seguono:
 - a) unioni di Comuni;
 - b) convenzioni;
 - c) consorzi;
 - d) accordi di programma.

Articolo 63

Unioni di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.60, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge e dal presente statuto, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il regolamento dell'unione deve contenere, oltre l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell'unione ed i rapporti finanziari con i comuni aderenti.

Articolo 64

Convenzioni

1. Le Convenzioni costituiscono istituti giuridici cui il Comune può ricorrere per la gestione o la realizzazione in associazione con altro Comune, con la Provincia e con le loro aziende:
 - a) di pubblico servizio a carattere locale;
 - b) di un'opera pubblica;
 - c) di un programma di attività a carattere speciale;
 - d) di una pubblica funzione.
2. La convenzione - approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati - deve contenere:

- a) l'indicazione - determinata o determinale - della sua durata, nonché le cause di sua anticipata risoluzione;
- b) l'indicazione del fine, per cui la stessa è stipulata, nonché la definizione dei tempi entro cui lo stesso deve essere conseguito;
- c) l'Ente incaricato della realizzazione dell'intervento dell'opera ovvero della gestione dell'opera o del servizio con l'indicazione delle modalità di concorso da parte degli altri soggetti aderenti;
- d) gli obblighi, anche finanziari, a carico di ciascuno dei soggetti aderenti, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di svolgimento;
- e) i termini e le modalità per la definizione del progetto dell'opera, del servizio o del piano di attività e l'approvazione da parte degli Enti associati;
- f) modalità di consultazione.

Articolo 65 Consorzi

1. Costituisce una forma per la gestione associata di uno o più servizi cui il Comune - in coerenza con i principi posti in precedenza - ricorre quando non sia conveniente l'Istituzione di una azienda speciale, ovvero non sia opportuno avvalersi di altre forme di organizzazione.
2. Il Consorzio va costituito - in quanto compatibile - con le forme previste per le Aziende Speciali.
3. A tale riguardo gli Enti associati - a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati - approvano:
 - a) una convenzione con gli elementi di cui all'art. 62 del presente Statuto;
 - b) lo Statuto del Consorzio nel quale vanno precisati:
 - c) gli organi del consorzio, le modalità ed i requisiti per la nomina, nonché per il loro funzionamento;
 - d) le modalità di gestione e di funzionamento del Consorzio;
 - e) le norme di contabilità finanziaria;
 - f) gli effetti sugli enti associati dell'attività del Consorzio;
 - g) la proporzionalità fra responsabilità nelle decisioni e quota di partecipazione alle spese consortili;
 - h) le modalità di recesso e quelle di adesione di altri Enti;
 - i) le ipotesi di cessazione del Consorzio e le modalità per le modificazioni dello statuto;
 - j) le modalità d'accesso e di partecipazione agli atti ed all'attività del Consorzio;
 - k) le modalità di controllo - da parte degli associati - dell'attività del Consorzio;
 - l) lo status del personale.
4. Il Consorzio si costituisce con la stipula della convenzione. Da tale data comincia a decorrere il termine fissato per la durata del nuovo soggetto giuridico.

Articolo 66 Accordi di programma

1. Qualora l'attuazione di opere o di interventi non possa prescindere dall'apporto di altri Comune o della Provincia, ovvero dello Stato o della Regione, il Sindaco- previa deliberazione d'intenti adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati - conclude con il Presidente della Regione, con il Presidente della Provincia, con le altre amministrazioni interessate accordi di programma attraverso i quali vanno definiti:
 - a) il coordinamento fra le varie azioni degli Enti coinvolti;
 - b) i tempi di attuazione degli interventi di competenza di ciascuno;
 - c) le modalità di finanziamento dell'opera;
 - d) gli interventi sostitutivi per l'ipotesi di inadempimento da parte di uno o più dei soggetti aderenti;
 - e) il ricorso e la normazione dell'arbitrato per le ipotesi di conflitto sull'interpretazione e l'attuazione dell'accordo.
2. Qualora adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'accordo produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 89 del D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, determinando le eventuali e conseguenti varianti agli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, semprechè vi sia l'assenso del Comune.

Articolo 67
Sponsorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PRINCIPI

Articolo 68
Titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti, con le modalità previste dal Regolamento:
 - a) a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mentana ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

- b) ai cittadini non residenti nel Comune di Mentana, ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari;
 - c) agli stranieri residenti nel Comune di Mentana.
2. La città di Mentana, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

Articolo 69

Diritto all'informazione e accesso agli atti amministrativi

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici o privati.
4. Il Comune istituisce un apposito ufficio per le relazioni con il pubblico.

Articolo 70

Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 500 sottoscrizioni raccolte
2. Il Consiglio comunale delibera, nel merito del progetto di iniziativa popolare, entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del Consiglio comunale per illustrarla.

Articolo 71

Associazioni

1. Nel rispetto del dettato costituzionale in materia di associazione, il Comune riconosce e valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme associative di cittadini, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte, assicurandone la partecipazione all'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e auto organizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.

3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato annualmente un Registro delle Associazioni, disciplinato con apposito regolamento, al quale ogni associazione, purchè caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

Articolo 72

Forme e organismi di consultazione

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di consultazione anche settoriali, quali libere ed autonome espressione delle forme associative che abbiano finalità relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per il funzionamento del Comune stesso e che verranno definite con apposito Regolamento.
2. Esse rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita della città attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.
3. Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate
4. Il Comune può promuovere, nelle forme e con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione del Consiglio, la consultazione dei residenti in parti della città o degli appartenenti a singole categorie o gruppi di cittadini di altra nazionalità comunque residenti nel territorio comunale in vista dell'adozione di provvedimenti che li riguardino.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Articolo 73

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi sopra individuali o diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare, i diretti interessati, nonchè gli altri soggetti che devono intervenire per legge, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Ferma restando la comunicazione individuale ai soggetti diretti destinatari del provvedimento il Regolamento potrà invece, consentire di prescindere dalla comunicazione individuale ai contro interessati qualora fosse impossibile provvedere ad informare questi ultimi dell'inizio del

procedimento, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
7. Gli aventi diritto, entro dieci giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono, presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
8. Il responsabile dell'istruttoria, ricevute le memorie e le richieste di cui al comma che precede, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle stesse e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale. Deve pronunciarsi anche sulle memorie, istanze e proposte anche se pervenute oltre i termini di cui al comma 7 purchè acquisite prima dell'emanazione del provvedimento finale.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni che precedono, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Articolo 74

Interrogazioni popolari

1. I cittadini, le associazioni, i Comitati e i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o suo delegato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, la quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 75

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine di cui al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 76 Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Sono previsti Referendum Consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale.
3. Il Referendum Consultivo è indetto dal sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, relativamente alla spesa prevista per la consultazione referendaria:
 - a) quando lo delibera il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) quando è richiesto da almeno 3000 titolari dei diritti di partecipazione con propria firma autenticata.
4. Nei Referendum Consultivi hanno diritto di voto e di sottoscrizione della richiesta prevista dal comma 2, lettera b), i titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art.26 comma 1, che non si trovino nelle condizione di esclusione dall'elettorato attivo a causa di sentenze che la comporti.
5. Il Referendum Consultivo non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.
6. Apposito Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, da accertare nei casi di cui al punto b) del comma 2 prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del Referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più Referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il Regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.
7. Le consultazioni ed i referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 77 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
STATUTO

Articolo 78
Lo Statuto

1. L'autonomia normativa è esercitata con lo Statuto ed i Regolamenti del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni loro conferite, che ne costituiscono limite inderogabile.
2. Lo Statuto è di competenza esclusiva del Consiglio comunale, che ne approva il testo complessivo nelle forme previste dalla legge.
3. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Articolo 79
Modalità di revisione

1. Le modifiche suppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dal Testo Unico degli Enti Locali.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

CAPO II
REGOLAMENTI

Articolo 80
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale e la Giunta adottano i regolamenti secondo le rispettive competenze.
2. I regolamenti conseguono efficacia in seguito alla pubblicazione per quindici giorni nell'Albo Pretorio dell'Ente salvo che, in caso di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili dall'organo competente.
3. I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono inseriti e consultabili attraverso il sito web del Comune.

CAPO III
DELLE SANZIONI

Articolo 81

Attività sanzionatoria amministrativa

1. Il Comune svolge attività sanzionatoria amministrativa in tutti i casi di violazione ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco emanate in applicazione della legge.
2. Il procedimento contravvenzionale è disciplinato da normativa primaria e secondaria dell'Ente.

INDICE

Art.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Criteri e principi fondamentali
- 2 Rapporti con gli altri Enti territoriali
- 3 Territorio e sede comunale
- 4 Titolo di città - stemma civico – gonfalone
- 5 Albo Pretorio e informazione
- 6 Parità e pari opportunità

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- 7 Organi
- 8 Pubblicità delle spese elettorali
- 9 Pubblicità della situazione patrimoniale
- 10 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
- 11 Rappresentanza legale dell'Ente

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

- 12 Costituzione e composizione
- 13 Competenze generali
- 14 Convocazione delle prima seduta del Consiglio
- 15 Organizzazione e funzionamento del Consiglio
- 16 Il Presidente del Consiglio Comunale poteri e funzioni
- 17 Disciplina delle adunanze
- 18 Assistenza alle sedute e verbalizzazione

- 19 Consiglieri Comunali

- 20 Diritti e doveri dei Consiglieri
- 21 Commissioni consiliari
- 22 Commissioni di indagine e di inchiesta
- 23 Gruppi Consiliari
- 24 Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

- 25 Nomina e composizione
- 26 Requisiti del vice Sindaco e degli assessori
- 27 Funzioni della Giunta
- 28 Funzionamento della Giunta
- 29 Revoca degli assessori
- 30 Sindaco
- 31 Giuramento del Sindaco
- 32 Funzioni del Sindaco
- 33 Rappresentanza dell'Ente
- 34 Disciplina degli orari

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

- 35 Principi e criteri generali
- 36 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- 37 Uffici di supporto agli organi di direzione politica
- 38 Personale
- 39 Dirigenti e Funzionari direttivi
- 40 Incarichi a contratto
- 41 Collaborazioni esterne
- 42 Segretario comunale e vice Segretario comunale

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- 43 Definizione
- 44 Modalità di gestione
- 45 Gestione in economia
- 46 Azienda speciale
- 47 Istituzioni
- 48 Il Direttore
- 49 Revoca
- 50 Personale
- 51 Società per azioni o a responsabilità limitata

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
ORDINAMENTO

- 52 Attività finanziaria del Comune
- 53 Documenti di programmazione
- 54 Controllo di gestione e Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO II
IL CONTROLLO

- 55 Controlli
- 56 Controllo interno e regolarità contabile
- 57 Controllo di gestione
- 58 La valutazione ed il controllo strategico
- 59 Controllo e pubblicità degli atti amministrativi monocratici
- 60 Revisione economico – finanziaria

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

- 61 Principio di cooperazione ed associazionismo
- 62 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

- 63 Unioni di Comuni
- 64 Convenzioni
- 65 Consorzi
- 66 Accordi di programma
- 67 Sponsorizzazione

**TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI**

**CAPO I
PRINCIPI**

- 68 Titolari dei diritti di partecipazione
- 69 Diritto all'informazione e accesso agli atti amministrativi
- 70 Iniziativa popolare
- 71 Associazioni
- 72 Forme e organismi di consultazione

**CAPO II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

- 73 Interventi nel procedimento amministrativo
- 74 Interrogazioni popolari
- 75 Petizioni
- 76 Referendum
- 77 Effetti del Referendum

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

**CAPO I
STATUTO**

- 78 Lo Statuto
- 79 Modalità di revisione

**CAPO II
REGOLAMENTI**

80 Procedimento di formazione dei regolamenti

**CAPO III
DELLE SANZIONI**

81 Attività sanzionatoria amministrativa